

## DELIBERA n. 450 del 11 novembre 2025

**Oggetto: Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di cui alla delibera n. 329 del 29 marzo 2017 e ss.mm.ii.**

### Il Consiglio

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

**VISTO** il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Delibera n. 329 del 29 marzo 2017, come aggiornato e modificato con la Delibera n. 654/2021 e con Delibera n. 308 del 23 luglio 2025);

**CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione al deliberato consiliare del 16 settembre 2025, p.17 odg;

**VISTA** la decisione del Consiglio nell'adunanza del 11 novembre 2025;

### DELIBERA

di approvare la seguente modifica al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di cui alla delibera n. 329 del 29 marzo 2018 e ss.mm.ii. e di approvare il relativo testo consolidato.

L'articolo 7 del Regolamento, rubricato "Definizione delle segnalazioni", è modificato come segue:

### **"Articolo 7 (Definizione delle segnalazioni)**

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'articolo 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) segnalazione concernente dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione;
- d) manifesta incompetenza dell'Autorità;
- e) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.

1-bis. Il dirigente provvede altresì all'archiviazione delle segnalazioni qualora, all'esito di una prima fase di pre-istruttoria, accerti il venir meno dei presupposti per l'avvio del procedimento e per l'adozione di ulteriori determinazioni nel merito.

2. Il dirigente, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio, allo stato, delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all'art. 10, in quanto dalla documentazione in atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predisponde l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

4. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche

motivazioni, in cui è data evidenza delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1-bis, con sintetica indicazione, in tal caso, delle relative attività, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione."

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente